

**DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 28 marzo 2020 ⁽¹⁾.**

**Criteria di formazione e di riparto del Fondo di
solidarietà comunale 2020.**

Publicato nella Gazz. Uff. 29 marzo 2020, n. 83,
Edizione straordinaria.

Epigrafe

Premessa

Art. 1. *Composizione del Fondo di solidarietà
comunale per l'anno 2020*

Art. 2. *Determinazione della dotazione del Fondo
di solidarietà comunale per l'anno 2020*

Art. 3. *Riparto della quota del Fondo di
solidarietà comunale per l'anno 2020 per i
comuni delle regioni a statuto ordinario*

Art. 4. *Riparto della quota del Fondo di
solidarietà comunale per l'anno 2020 per i
comuni della Regione siciliana e della Regione
Sardegna*

Art. 5. *Riparto della quota del Fondo di
solidarietà comunale per l'anno 2020 di cui
all'art. 1, comma 1, lettera c) e attribuzione della
quota del Fondo di solidarietà comunale di cui
all'art. 1, comma 2*

Art. 6. *Disposizioni per il comune di Mappano*

Art. 7. *Accantonamento per l'anno 2020*

Art. 8. *Determinazione della quota del Fondo di
solidarietà per l'anno 2020 relativa ai singoli
comuni*

Art. 9. *Compensazioni finanziarie per l'anno
2020*

Art. 10. *Erogazioni di risorse per l'anno 2020*

Art. 11. *Operazioni da parte dell'Agenzia delle
entrate*

Allegato 1 - Quota dell'imposta municipale
propria 2020 trattenuta dall'Agenzia delle entrate
ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della
regione Sardegna e della regione siciliana per
alimentare il fondo di solidarietà comunale 2020 -
Art. 2, comma 2, D.P.C.M.

Allegato 2 - Quota del fondo di solidarietà
comunale 2020 risultante dall'art. 3, comma 5 del
D.P.C.M. per i comuni delle regioni a statuto
ordinario e dell'art. 4, comma 2, per i comuni
della regione Sardegna e della regione siciliana

Allegato 3 - Quota del fondo di solidarietà
comunale per l'anno 2020 destinata a ristorare i
comuni dei minori gettiti IMU e TASI - Art. 5,
commi 1 e 2 del D.P.C.M.

Allegato 4 - Importo finale del fondo di solidarietà
comunale 2020 per singolo comune - Art. 8 del
D.P.C.M.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI**

Visto l'art. 1, comma 380, lettera b) della legge 24
dicembre 2012, n. 228, che istituisce, nello stato
di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo
di solidarietà comunale che è alimentato con una
quota dell'imposta municipale propria (IMU), di
spettanza dei comuni, di cui all'art. 1, commi 738
e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
definita con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, previo accordo da sancire
presso la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali;

Visto l'art. 1, comma 448, della legge n. 232 del
2016, secondo il quale la dotazione del Fondo di
solidarietà comunale di cui al comma 380-ter
dell'art. 1 della citata legge n. 228 del 2012, al
netto dell'eventuale quota dell'imposta municipale
propria (IMU) di spettanza dei comuni connessa
alla regolazione dei rapporti finanziari, è stabilita
in euro 6.213.684.364,87 a decorrere dall'anno
2020, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso
una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni,
eventualmente variata della quota derivante dalla
regolazione dei rapporti finanziari connessi con la
metodologia di riparto tra i comuni interessati del
Fondo stesso;

Visto l'art. 1, comma 850, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che, a
decorrere dall'anno 2020, la dotazione del Fondo
di solidarietà comunale di cui al comma 448
dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è
ridotta di 14,171 milioni di euro annui in
conseguenza della minore esigenza di ristoro ai
comuni delle minori entrate TASI di cui ai commi
da 738 a 783 dell'art. 1 della legge n. 160 del
2019;

Visto l'art. 1, comma 449, lettere da a) a d-ter),
della legge n. 232 del 2016, in base al quale che il
Fondo di solidarietà comunale di cui al comma
448 è:

a) ripartito, quanto a euro 3.753.279.000 tra i
comuni interessati sulla base del gettito effettivo
dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili
(TASI), relativo all'anno 2015 derivante
dall'applicazione dei commi da 10 a 16, e dei
commi 53 e 54 dell'art. 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208;

b) ripartito, nell'importo massimo di 66
milioni di euro, tra i comuni per i quali il riparto
dell'importo di cui alla lettera a) non assicura il

ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. Tale importo è ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;

c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La quota di cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030. Ai fini della determinazione della predetta differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui alla *legge n. 208 del 2015*, propone la metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard. Tale metodologia è recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al *comma 451 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016*. L'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la predetta quota è incrementata del 5 per cento annuo, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029, è, invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo;

d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'IMU di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo è ripartito assicurando a ciascun comune una somma pari all'ammontare algebrico del medesimo Fondo di solidarietà

comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificato, variata in misura corrispondente alla variazione del Fondo di solidarietà comunale complessivo;

d-bis) per gli anni dal 2018 al 2021, ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al *comma 450 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016*, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa;

d-ter) destinato, nel limite massimo di euro 5.500.000 annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni fino a 5.000 abitanti che, successivamente all'applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d-bis), presentino un valore negativo del Fondo di solidarietà comunale. Il contributo di cui al periodo precedente è attribuito sino a concorrenza del valore negativo del Fondo di solidarietà comunale, al netto della quota di alimentazione del fondo stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per ciascun comune. In caso di insufficienza delle risorse il riparto avviene in misura proporzionale al valore negativo del Fondo di solidarietà comunale considerando come valore massimo ammesso a riparto l'importo negativo di euro 100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse è destinata a incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis);

Visto che l'*art. 1, comma 551, della legge n. 160 del 2019*, dispone che, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 2 milioni di euro annui e che si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, a stabilire le misure di attuazione dello stesso comma al fine di ridurre per i comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nei limiti del predetto stanziamento, l'importo che gli stessi hanno l'obbligo di versare per alimentare il Fondo di solidarietà comunale mediante una quota dell'imposta municipale propria;

Visto che, ai sensi dell'*art. 1, comma 783, della citata legge n. 160 del 2019*, ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale resta fermo quanto previsto dall'*art. 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, in materia di ristoro ai comuni per il mancato gettito IMU e TASI derivante dall'applicazione dei *commi da 10 a 16, 53 e 54 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, e che restano altresì fermi gli effetti delle previgenti disposizioni in materia di IMU e TASI sul Fondo di solidarietà comunale;

Visto, altresì, che i commi 848 e 849, dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 dispongono che la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 8 dell'art. 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, destinati a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarietà comunale e che, per l'anno 2020, i comuni beneficiari nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse sono stabiliti con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020 previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visti i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 24 luglio 2019;

Considerata la metodologia di neutralizzazione della componente «raccolta e smaltimento rifiuti» nel calcolo del Fondo di solidarietà comunale 2020 approvata nella seduta del 15 ottobre 2019 dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2018 concernente l'adozione della stima delle capacità fiscali 2019 per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, rideterminata tenendo conto dei mutamenti normativi intervenuti, del tax gap nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento;

Visto l'art. 1, comma 450, della legge n. 232 del 2016 il quale stabilisce che: «Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, nel caso in cui l'applicazione dei criteri di riparto di cui alla lettera c) del comma 449 determini una variazione delle risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore a +4 per cento o inferiore a -4 per cento rispetto all'ammontare delle risorse storiche di riferimento, si può applicare un correttivo finalizzato a limitare le predette variazioni. Le risorse di riferimento sono definite dai gettiti dell'IMU e della TASI, entrambi valutati ad aliquota di base, e dalla dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale. Per il calcolo delle risorse storiche di riferimento la dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale è calcolata considerando pari a zero la percentuale di applicazione della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard di cui alla lettera c) del comma 449. Ai fini di cui al primo periodo, nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale, è

costituito un accantonamento alimentato dai comuni che registrano un incremento delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore al 4 per cento. I predetti enti contribuiscono in modo proporzionale all'accantonamento in misura non superiore all'eccedenza di risorse rispetto alla soglia del 4 per cento e, comunque, nel limite complessivo delle risorse necessarie per ridurre le variazioni negative dei comuni con una perdita superiore al 4 per cento. Il predetto accantonamento è ripartito proporzionalmente tra i comuni che registrano una riduzione delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore al 4 per cento nei limiti delle risorse accantonate.»;

Visto l'art. 1, comma 451, della legge n. 232 del 2016 il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi dell'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 449. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente è, comunque, emanato entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

Visto l'art. 1, comma 452, della legge n. 232 del 2016 il quale prevede che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451, può essere previsto un accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale nell'importo massimo di 15 milioni di euro, da destinare per eventuali conguagli a singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del fondo. Le rettifiche decorrono dall'anno di riferimento del Fondo di solidarietà comunale cui si riferiscono. Gli accantonamenti di cui al primo periodo non utilizzati sono destinati all'incremento dei contributi straordinari di cui all'art. 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

Visto l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali l'11 dicembre

2019, ai sensi del *comma 451 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016*;

Visto il parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 9 gennaio 2020;

Vista l'informativa resa dal Ministero dell'interno in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 27 febbraio 2020;

Vista la *legge 5 dicembre 2017, n. 182*, che prevede che il Comune di Sappada è distaccato dalla Regione Veneto e aggregato alla Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della Provincia di Udine a decorrere dalla data del 16 dicembre 2017;

Considerato, pertanto, che nei confronti del Comune di Sappada, a decorrere dalla predetta data del 16 dicembre 2017, al pari di tutti i comuni ricadenti nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, non trova applicazione il quadro normativo relativo al Fondo di solidarietà comunale;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1. Composizione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020

1. Per l'anno 2020 il Fondo di solidarietà comunale è composto:

a) dalla quota assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, pari a 2.768.800.000,00 euro incrementata dell'ulteriore quota dell'IMU derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;

b) dalla quota di cui all'art. 1, comma 449, lettera d-bis), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di euro 25.000.000;

c) dalla quota di cui all'art. 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari ad euro 3.753.279.000;

d) dalla quota di cui all'art. 1, comma 449, lettera d-ter), della citata legge n. 232 del 2016, pari a euro 5.500.000;

2. Per l'anno 2020 a valere sulla quota di cui al comma 1, lettera a) è prededotto il contributo, sino all'importo massimo di euro 64.740.376,50, destinato alle finalità di cui all'art. 1, comma 449, lettera b), della legge n. 232 del 2016.

Art. 2. Determinazione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020

1. Il Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020, di cui all'art. 1, comma 1, al netto della

quota di cui all'art. 7, comma 2 del presente decreto, è stabilito nel complessivo importo di euro 6.199.513.364,88. Tale importo è integrato di euro 332.031.465,41 derivanti dall'ulteriore quota dell'IMU di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari dei comuni di cui all'art. 8, comma 5, di cui euro 250.000.000 già iscritti in bilancio sul capitolo 1365 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e la restante quota da riassegnare al medesimo capitolo di bilancio, previo versamento all'entrata delle somme recuperate dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 1, comma 129 della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 380-ter, lettera a), della legge n. 228 del 2012, ed ai fini della formazione del Fondo di solidarietà comunale, l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione - versa al capitolo 3697 dell'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'IMU di spettanza dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna pari, complessivamente, a euro 2.768.800.000,00 - inclusa la quota recuperata ai sensi dell'art. 7, comma 2, del presente decreto - determinata per ciascun comune in proporzione alle stime di gettito dell'IMU valide per l'anno 2015, come comunicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze. Il valore relativo a ciascun comune è indicato nell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 3. Riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020 per i comuni delle regioni a statuto ordinario

1. Il riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale spettante per l'anno 2020 ai comuni delle regioni a statuto ordinario è effettuato prendendo come valore di riferimento per ciascun comune il valore del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2019, come definito ai sensi dell'art. 1, comma 921, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il valore di cui al periodo precedente è rettificato degli importi derivanti:

a) dagli effetti, per l'anno 2019, delle correzioni puntuali di cui ai decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 dicembre 2018 e dell'11 aprile 2019;

b) dall'applicazione per l'anno 2020 delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 436-bis e 436-ter, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

2. In applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016, il 50 per cento della quota del Fondo di solidarietà comunale relativa, per l'anno 2020, ai comuni

delle regioni a statuto ordinario, come determinata in base al comma 1 del presente articolo, è accantonato e redistribuito ai medesimi comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali, considerate nella misura del 55 per cento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2018 ed i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 24 luglio 2019, ed assoggettati alla metodologia di neutralizzazione della componente «raccolta e smaltimento rifiuti» approvata nella seduta della medesima Commissione del 15 ottobre 2019.

3. Al risultato di cui al comma precedente si applica il correttivo di cui al comma 450 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016.

4. Per l'anno 2020 l'importo risultante dall'applicazione dei commi 2 e 3 è rettificato con l'applicazione del correttivo di cui al comma 449, lettera d-bis) dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016.

5. Per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario il valore risultante dalle operazioni di calcolo di cui ai commi da 1 a 4 è riportato nell'allegato 2.

6. Per i comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dal 2020 i dati di cui al presente articolo si intendono riferiti ai comuni preesistenti.

Art. 4. Riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020 per i comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna

1. Il riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale spettante per l'anno 2020 ai comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna è effettuato prendendo come valore di riferimento per ciascun comune il valore del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2019, come definito ai sensi dell'art. 1, comma 921, della legge n. 145 del 2018, rettificato degli importi derivanti:

a) dagli effetti, per l'anno 2019, delle correzioni puntuali di cui ai decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 dicembre 2018 e dell'11 aprile 2019;

b) dall'applicazione per l'anno 2020 delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 436-bis e 436-ter, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Per i singoli comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna il valore risultante dalle operazioni di calcolo di cui al comma 1 è riportato nell'allegato 2.

Art. 5. Riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020 di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) e attribuzione della quota del Fondo di solidarietà comunale di cui all'art. 1, comma 2

1. La quota del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020 di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), pari a 3.753.279.000 euro è ripartita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario e tra i comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna secondo gli importi di cui all'allegato 3, colonne 1, 2, 3 e 4.

2. La quota del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020 di cui all'art. 1, comma 2, è attribuita ai comuni beneficiari in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 449, lettera b), della legge n. 232 del 2016, secondo gli importi di cui all'allegato 3, colonna 5.

Art. 6. Disposizioni per il comune di Mappano

1. A seguito dell'istituzione del comune di Mappano (TO) la quota del Fondo di solidarietà comunale spettante per l'anno 2020 a tale ente locale è calcolata rideterminando la quota del Fondo di solidarietà comunale spettante in base agli articoli 3 e 5 ai comuni di Caselle Torinese, Borgaro Torinese, Settimo Torinese e Leini.

2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata ripartendo tra il comune di Mappano ed i singoli comuni interessati la quota di Fondo per il 90 per cento sulla base dei dati della popolazione residente e per il 10 per cento in base all'estensione territoriale.

Art. 7. Accantonamento per l'anno 2020

1. Per l'anno 2020 è costituito un accantonamento di euro 7.000.000,00 sul Fondo di solidarietà comunale.

2. L'accantonamento di cui al comma 1 è prioritariamente destinato alla compensazione del mancato recupero a carico del comune di Sappada delle somme di cui agli allegati 1 e 2 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018.

3. L'accantonamento, al netto delle somme di cui al comma 2, è destinato a eventuali conguagli ai singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori ai fini del presente decreto. Le assegnazioni sono disposte con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

4. La quota da imputare ai singoli comuni ai fini dell'accantonamento è calcolata per ciascun comune in modo proporzionale alle risorse di riferimento valide per l'anno 2020, di cui all'art. 3, comma 1 ed all'art. 4, comma 1.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 452, della legge n. 232 del 2016, le rettifiche di cui al comma 3 decorrono dall'anno 2020 e l'accantonamento di cui al comma 1, al netto delle somme di cui al comma 2, non utilizzato è destinato all'incremento dei contributi straordinari di cui all'art. 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 8. Determinazione della quota del Fondo di solidarietà per l'anno 2020 relativa ai singoli comuni

1. Per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, la somma algebrica del valore di cui all'allegato 2, colonna 5 e del valore di cui all'allegato 3, colonna 6, è riportata nell'allegato 4, colonna 1.

2. Il contributo di cui alla lett. d-ter) del comma 449 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 destinato, nel limite massimo di euro 5.500.000 annui ai comuni fino a 5.000 abitanti, è ripartito come riportato nell'allegato 4, colonna 2.

3. Gli importi risultanti per i singoli comuni in base ai commi 1 e 2 sono corretti in relazione all'accantonamento di cui all'art. 7, i cui valori per singolo ente sono riportati nell'allegato 4, colonna 3.

4. Il risultato positivo della somma algebrica dei valori di cui all'allegato 4, colonne 1, 2 e 3 determina per i singoli comuni l'importo spettante per l'anno 2020 a titolo di Fondo di solidarietà comunale, riportato nell'allegato 4, colonna 4.

5. Il risultato negativo della somma algebrica dei valori di cui all'allegato 4, colonne 1, 2 e 3 determina per i singoli comuni un'ulteriore quota di imposta municipale propria di spettanza dei comuni dovuta per l'anno 2020 a titolo di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, il cui importo è riportato nell'allegato 4, colonna 5. In tal caso l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione versa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei singoli comuni pari al predetto importo.

6. Ove l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione non riesca a procedere, in tutto o in parte, ai recuperi di cui al comma 4, i comuni interessati sono tenuti a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al

Ministero dell'interno. In caso di mancato versamento da parte del comune entro il 31 dicembre 2020 l'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione provvede al recupero negli anni successivi a valere sui versamenti di entrata a qualunque titolo dovuti al comune.

Art. 9. Compensazioni finanziarie per l'anno 2020

1. Per l'anno 2020 sugli importi a credito o a debito relativi ai singoli comuni risultanti dall'applicazione dell'art. 8, sono applicate le detrazioni conseguenti all'applicazione dell'art. 7, comma 31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 10. Erogazioni di risorse per l'anno 2020

1. Per l'anno 2020, il Ministero dell'interno, Direzione Centrale della finanza locale, provvede a erogare a ciascun comune quanto attribuito a titolo di Fondo di solidarietà comunale in base all'art. 8, al netto delle detrazioni di cui all'art. 9, in due rate da corrispondere entro i mesi di maggio e ottobre 2020, di cui la prima pari al 66 per cento, comunque nei limiti della disponibilità di cassa del capitolo 1365, relativo al Fondo di solidarietà comunale, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Art. 11. Operazioni da parte dell'Agenzia delle entrate

1. Per l'anno 2020 gli importi dovuti dai singoli comuni, come indicati nell'allegato 1 e nell'allegato 4, colonna 5, o derivanti dall'applicazione dell'art. 9 sono comunicati dal Ministero dell'interno all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa tramite il sistema dei versamenti unitari, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La trattenuta da parte dell'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione è effettuata in due rate di pari importo a valere sulle somme versate in relazione alle scadenze tributarie del 16 giugno e del 16 dicembre 2020. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione sono versati ad appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. Ai predetti importi si applica quanto previsto dall'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.